360/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80360**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),

nata a omissis il omissis, e residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv. Claudia Malandrino (C.F. MLNCLD66P45H501P, fax 06-3701520, claudiamalandrino@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roma, in via Cola di Rienzo, n. 52;

- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.7.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Teresa Panuccio (per delega) orale per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024 parte ricorrente parte ricorrente ha depositato il ricorso al fine di ottenere - previo parziale annullamento (*recte*: disapplicazione) del provvedimento n. RME103202101165 - il riconoscimento della decorrenza della pensione anticipata ex art. 14 d.l. n. 4 del

2019 convertito dalla l. n. 26 del 2019 (c.d. quota 100) dalla data del 1.5.2021, anziché dalla data del 14.7.2021, con conseguente riconoscimento dei ratei di pensione dal 1.5.2021 al 13.7.2021, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con la memoria di costituzione depositata in data 20.3.2025, l'I.N.P.S. ha comunicato ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato da parte ricorrente unitamente agli accessori di legge, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di maggio 2025, ed ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 9.4.2025, questo giudice, con ordinanza in data 10.4.2025, n. 60/2025, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della parte ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione al ricorrente della variazione della pensione per effetto del riconoscimento di quanto richiesto, nonché degli arretrati e degli interessi

legali nella rata di maggio 2025, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 1° luglio 2025 l'I.N.P.S. depositava prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di maggio 2025, delle somme in contestazione.

5. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre, l'I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con

sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.07.2025 10:26:44
GMT+02:00